

PROVINCIA DI VERONA
servizio risorse umane

Verona, 28 settembre 2012

pagina 1/6

determinazione organizzativa n. 206/2012

All'U.O. trattamento economico e previdenziale
dott.ssa Simonetta Bogoni

Oggetto: liquidazione compenso per la produttività collettiva ed individuale per l'anno 2011.

Decisione: Quale responsabile del Servizio risorse umane della Provincia di Verona, il sottoscritto eroga le spettanze individuali del compenso incentivante la produttività 2011, fondo D – fondo per la produttività collettiva, ai dipendenti indicati nei documenti agli atti del servizio risorse umane.

Motivazione: L'Amministrazione, in data 20 marzo 2000, ha sottoscritto l'accordo decentrato integrativo con le organizzazioni sindacali per gli anni 1999/2000/2001, successivamente integrato per le annualità 2002 e 2005.

In base a tale accordo l'ammontare delle risorse destinate alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono destinate ai sensi dell'art. 17 del medesimo contratto collettivo 1° aprile 1999 alla costituzione di quattro fondi:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) fondo per compensare indennità | (lett.d)-e)-f) c. 2, e c. 3) |
| b) fondo per la progressione orizzontale | (lett. b) c.2) |
| c) fondo per la retribuzione di posizione e risultato | (lett. c) c. 2) |
| d) fondo per la produttività | (lett. a) c. 2) |

In data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni e autonomie locali area delle categorie, il quale ha:

- integrato il comma 2 dell'articolo 17, del ccnl 1° aprile 1999, prevedendo alla lettera i) la possibilità di erogare alcune indennità collegate ad ulteriori specifiche responsabilità;
- disposto che a decorrere dall'anno 2004 le risorse decentrate di cui all'articolo 15 del ccnl 1° aprile 1999 sono determinate annualmente dall'Amministrazione e destinate a finanziarie due diverse categorie di risorse, stabili e variabili.

In data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle categorie, secondo biennio economico 2004-2005, il quale all'articolo 4, commi 1 e 2, consente agli enti locali e a valere per l'anno 2006 di incrementare le risorse decentrate stabili e variabili, ricorrendo specifiche condizioni.

In data 22 marzo 2007 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'individuazione e la destinazione delle risorse decentrate anno 2006, il quale ha parzialmente rivisto a decorre dall'anno 2007 la disciplina per l'attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la "produttività".

In data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle categorie, quadriennio 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007, il quale all'articolo 11, commi 1 e 2, consente agli enti locali e a valere per

Ufficio responsabile procedimento

U.O. trattamento giuridico

referente Franchini paolo
telefono e fax 045/9288642 – 045/9288618.
web www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
allegati n.
file

l'anno 2008 di incrementare le risorse decentrate stabili e variabili, ricorrendo specifiche condizioni.

In data 21 ottobre 2008 veniva sottoscritto il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali relativo ai criteri integrativi per la progressione orizzontale del personale dipendente, a completamento dell'accordo decentrato del 22 marzo 2007, recepito con deliberazione Giunta provinciale 11 dicembre 2008 numero 257, e definitivamente sottoscritto in data 22 dicembre 2008.

In data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle categorie, quadriennio 2006-2009, secondo biennio economico 2008-2009, il quale all'articolo 4, commi 1 e 2, consente agli enti locali, a valere per l'anno 2009, di incrementare le risorse decentrate variabili, ricorrendo specifiche condizioni, finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito

Richiamate le deliberazioni di Giunta provinciale:

- 6 settembre 2010 n. 193, in relazione allo stato delle trattative con le organizzazioni sindacali, con la quale è stata recepita e fatta propria la relazione in data 30 giugno 2010 del Segretario-direttore generale in ordine al mancato accordo con le organizzazioni sindacali sull'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa anno 2009 e 2010 e disposto di procedere all'applicazione unilaterale del contratto decentrato integrativo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 ter, del d.lgs. 165/2001 qualora le trattative non siano concluse nel termine del 30 settembre 2010;

- 9 novembre 2010 n. 240, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di applicare l'articolo 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 165/2001 come introdotto dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che consente all'amministrazione, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, per assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto delle procedure di controllo e compatibilità prevista dall'articolo 40 bis del medesimo decreto e dall'articolo 5, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999.

Dopo l'adozione della deliberazione n. 240 del 10 novembre 2010 la delegazione di parte pubblica ha proseguito le trattative nella seduta del 18 novembre 2010.

Le segreterie di Verona di CISL FPS, CGIL FP e UIL FPL con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori depositato in data 15 dicembre 2010 e notificato alla Provincia di Verona il successivo 27 dicembre, hanno chiesto al Tribunale di Verona di accertare, rilevare e dichiarare il carattere di condotta antisindacale del comportamento tenuto dalla Provincia di Verona con la sottoscrizione dell'atto denominato "ipotesi contratto integrativo decentrato per il personale dipendente area delle categorie, per l'individuazione e la destinazione delle risorse decentrate anni 2009 e 2010", nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullare la citata "ipotesi di contratto integrativo decentrato" e le delibere della G.P. n. 193 del 2010, n. 240/2010, n. 255/2010, n. 13/2010, n. 22/2010, n. 24 del 2010 e n. 151 del 2010, ordinando la cessazione del comportamento illegittimo disponendo in ogni caso la rimozione degli atti de quo".

Dato atto che:

- ~ il ricorso è andato in decisione, con decreto 21 aprile 2011;
- ~ il Tribunale del lavoro di Verona, in composizione monocratica, col citato decreto 21 aprile 2011, riconoscendo l'applicabilità del citato articolo, 40 comma 3-ter, e pertanto la facoltà della Provincia di adottare “*ogni provvedimento che disciplini provvisoriamente una materia sulla quale non sia raggiunto l'accordo in sede di contrattazione collettiva*”, ha accolto il ricorso delle organizzazioni sindacali in limitatissima parte, dichiarando l'antisindacalità e l'illegittimità del solo punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale principalmente avversata, ossia la deliberazione 9 novembre 2010 n. 240;
- ~ la censura del Giudice del lavoro si appunta sulla (asserita) non ravvisabile natura provvisoria della decisione unilateralmente assunta, affermando che, con essa, sono state ripartite le risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane mediante atto sostitutivo del contratto decentrato integrativo, recependo autoritativamente il contenuto di ipotesi di accordo non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, inoltre disponendo l'abrogazione di norme di precedenti contratti decentrati;
- ~ il Giudice in particolare nel dispositivo asserisce: “*l'ente territoriale può senza dubbio adottare provvedimenti urgenti e provvisori per colmare il vuoto generato dall'assenza dell'accordo fra le parti collettive; è, tuttavia, antisindacale, recepire quale accordo decentrato, una proposta contrattuale non accettata, poiché in tale modo è violato chiaramente l'articolo 65 del d.lgs citato, nella parte in cui concede tempo fino al 31.12.2012 per concludere i nuovi contratti integrativi e, simbolicamente è svilito il ruolo e la forza contrattuale del sindacato. La differenza non è formalistica: provvedere in via urgente e provvisoria significa adottare le delibere necessarie per assicurare il buon andamento della p.a., sul presupposto implicito o espresso che le stesse verranno meno una volta raggiunto l'accordo collettivo. Recepire quale contratto un'ipotesi significa svilire il ruolo del contraente collettivo, il cui dissenso diviene tanquam non esset*”;
- ~ il decreto del 21 aprile scorso riconosce, tra l'altro, la legittimità della decisione dell'Ente di non dar corso alle progressioni orizzontali stanti i sopravvenuti vincoli normativi e di spesa;
- ~ la Giunta provinciale con deliberazione n. 74 del 5 maggio 2011 ha disposto di proporre opposizione avverso il decreto 21 aprile 2011 del Tribunale di Verona, di parziale accoglimento del ricorso per condotta antisindacale, stante “*l'evidente contraddizione tra motivazione e dispositivo, nonché il palese travisamento in punto di fatto – nella parte in cui in linea di principio, afferma la possibilità di assumere determinazioni unilaterali che disciplinino, in via provvisoria, materie sulle quali non sia raggiunto l'accordo in sede di contrattazione collettiva, salvo poi negare tale carattere (la provvisorietà) alle specifiche disposizioni di cui al punto 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 240/2010 (di individuazione e destinazione delle risorse dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2009 e 2010), nonostante le chiare precisazioni sul punto contenute nella deliberazione stessa e nonostante*

l'avvenuta e documentata prosecuzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anche dopo l'adozione della deliberazione, a conferma dell'intenzione manifesta della Provincia di considerare l'atto unilaterale provvisorio e destinato a decadere alla stipulazione di un accordo";

- su invito del Presidente della Provincia con nota 5 maggio 2011 protocollo n. 48559, sono proseguiti nelle giornate del 12, 19, 26 maggio e 10 giugno 2011 gli incontri con le organizzazioni sindacali senza giungere alla sottoscrizione congiunta di una ipotesi di contratto decentrato integrativo per gli anni 2009 e 2010;
- l'ennesimo tentativo di addivenire alla sottoscrizione di un accordo decentrato con le organizzazioni sindacali esperito il 4 ottobre 2011, ha avuto esito negativo, stante l'assoluta inconciliabilità delle posizioni;
- attualmente risultano ancora aperte le trattative per addivenire ad una contrattazione decentrata integrativa a valere per le annualità 2009-2011.

La Giunta provinciale con deliberazione 13 gennaio 2011 n. 2, ha approvato il Piano esecutivo di gestione – PEG – per l'anno 2011.

La Giunta provinciale con deliberazione 29 dicembre 2011 n. 295 ha stabilito gli indirizzi generali per la definizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale delle categorie e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti per l'anno 2011, determinato in via provvisoria la loro consistenza e assunto il relativo impegno di spesa.

La Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2012 n. 118 ha:

- preso atto:
 - a) del verbale del Nucleo di valutazione 30 marzo/3 aprile 2012 n. 4 di approvazione e valutazione del referto finale del servizio di controllo di gestione sul grado di raggiungimento degli obiettivi definiti con il piano esecutivo di gestione 2011, nonché della certificazione in data 7 marzo 2012 di avvenuto rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011, sottoscritta dal Presidente, dal Responsabile del servizio finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) che con propria deliberazione 5 aprile 2012 n. 80 è stata approvata “la relazione illustrativa al rendiconto di gestione per l'anno 2011 (articolo 151 comma 6 e articolo 231 decreto legislativo n. 267/2000)” dalla quale risulta:
 - ◆ il grado di raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2011;
 - ◆ il rispetto anche per l'anno 2011 del patto di stabilità;
 - ◆ che la spesa per il personale per l'anno 2011 è in riduzione rispetto a quella dell'anno 2010, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006 n. 266 (legge finanziaria 2007);
 - c) che il Consiglio provinciale con deliberazione n. 34 del 2 maggio 2012 ha approvato il rendiconto di gestione 2011 e (punto 5 del dispositivo) ha approvato la citata relazione illustrativa della Giunta al suddetto rendiconto di gestione 2011;
 - d) che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 12 marzo 2012, verbale n. 3, ha certificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 15, commi 4 e 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, per l'integrazione facoltativa delle somme assegnate al fondo per le politiche di sviluppo delle ri-

risorse umane e per la produttività, rilevando un aumento del peso complessivo degli obiettivi 2011 rispetto all'anno 2010 pari al 10,64%, secondo la metodologia proposta nella seduta del 26 luglio 2010 e approvata con deliberazione giunta provinciale 9 novembre 2010 n. 240;

- e) del referto del servizio di controllo di gestione sul grado di raggiungimento, al 31 dicembre 2011, degli obiettivi definiti con il piano esecutivo di gestione per detto esercizio, certificato nella seduta del 30 marzo/3 aprile 2012 dal Nucleo di valutazione (verbale n. 4), peraltro già recepito con deliberazione 5 aprile 2012 n. 80 di approvazione della relazione al rendiconto di gestione 2011;
- approvato criteri diretti alla costituzione e riduzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale delle categorie e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti per l'anno 2011 in relazione anche all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, come introdotto dalla legge di conversione 31 luglio 2010 n. 122 per l'anno 2011
- ritenuto, pertanto, sulla base della certificazione del Nucleo di Valutazione 12 marzo 2012 verbale n. 3, che l'incremento delle risorse decentrate variabili per l'anno 2011, derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, vada definitivamente quantificato, nella medesima consistenza stabilita per l'anno 2010 e, rispettivamente
 - a) 140.454,07 euro, pari all'1,2% del monte salari del personale anno 1997, come consentito dall'articolo 15, comma 2, ccnl 1° aprile 1999, certificato ai sensi del comma 4;
 - b) 443.015,00 euro, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, ccnl 1° aprile 1999;
- determinata, per l'anno 2011, la consistenza complessiva del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in 2.541.570,98 euro, di cui euro 1.947.525,26 parte stabile, ed euro 594.045,72 parte variabile, comprensivo delle economie derivanti dall'anno 2010 (fondo produttività e retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità anno 2010) pari ad euro 10.004,65, e delle economie realizzate nell'anno 2011 per risparmi sui compensi per lavoro straordinario di cui all'apposito fondo.

La Giunta provinciale con deliberazione 17 settembre 2012 n. 211, immediatamente eseguibile, ha fornito al presidente della delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi generali per la definizione della contrattazione decentrata integrativa per gli anni 2009, 2010, 2011, tra cui l'erogazione della produttività 2011, compatibilmente con i vincoli normativi, entro l'anno, invitando il segretario direttore generale, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di procedere alla convocazione delle organizzazioni sindacali per la prosecuzione delle trattative al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per gli anni 2009 e 2010, nonché per l'anno 2011, nel mese settembre 2012.

La Giunta provinciale con deliberazione 27 settembre 2012 n. 219, immediatamente esecutiva ha:

- evidenziato che le trattative risultano attualmente in corso e che la proposta di indirizzi di cui sopra risulta adottata anche in relazione alla preventiva consultazione con le stesse organizzazioni sindacali;
- considerato, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio per l'anno 2011, l'elevato grado di realizzazione degli obiettivi gestio-

nali 2011 (circa il 98,83%) come risulta dal referto del servizio di controllo di gestione e dalla “relazione illustrativa al rendiconto di gestione per l'anno 2011 (articolo 151 comma 6 e articolo 231 decreto legislativo n. 267/2000)” approvata con propria deliberazione 5 aprile 2012 n 80 e successiva del Consiglio provinciale n. 34 del 2 maggio 2012;

- considerato che l'attuazione di effettive politiche di sviluppo delle risorse umane, a fronte dell'accertato mantenimento di elevati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi resi alla comunità, comporta la valorizzazione del personale anche sotto il profilo dell'incentivazione economica, mediante la previsione di compensi accessori, collegati al merito ed alla valutazione delle prestazioni individuali;
- ritenuto che pur in pendenza delle trattative con le organizzazioni sindacali sussistono comunque tutti i presupposti normativi e contrattuali per procedere, nelle more della definizione della contrattazione decentrata integrativa, all'erogazione della produttività per l'anno 2011 e che la stessa fosse atto doveroso e necessitato, con particolare riferimento al servizio già espletato dal personale dell'Ente nell'anno 2011;
- ritenuto per l'anno 2011, ai fini dell'erogazione del compenso individuale per la produttività ed il miglioramento dei servizi di erogare il trattamento individuale per la produttività limitatamente alle somme destinate all'erogazione di tale compenso ex articolo 15, commi 2 e 5, come certificate dal Nucleo di Valutazione e di cui alla deliberazione Giunta provinciale 24 maggio 2012 n. 118;
- dato atto che solo dopo la sottoscrizione definitiva della contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali per gli anni 2009-2011, secondo gli indirizzi formulati, si procederà alle necessarie di congruaggio anche in relazione ai risparmi derivanti dalla parte stabile del fondo.

Avvertenze: Con il mese di settembre saranno erogate ai dipendenti le spettanze individuali del compenso incentivante la produttività riferita all'anno 2011, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, limitatamente alle risorse di cui all'articolo 15, commi 2 e 5 del ccnl 1° aprile 1999. L'impegno di spesa è stato assunto, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con deliberazione giunta provinciale 29 dicembre 2011 n. 295, sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2011, come approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 4 ottobre 2011 di assestamento di bilancio 2011, u.o.p 212 titolo 1 funzione 01 servizio 02 intervento 01 azione 2002025 impegno n. 415 incentivazioni e impegni vari oneri previdenziali e assistenziali ed irap.

Il dirigente
F.to Piero Rossignoli